



*Il Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

1202/ 3361

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2023, n. 163;

Considerato che la revisione delle strutture di livello dirigenziale generale disposta dal d.P.C.M. n. 163 del 2023 rende necessario aggiornare la disciplina delle articolazioni interne delle medesime strutture, prevista dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti al n. 3079 del 29 dicembre 2021;

Sentite le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

Ambito della disciplina

1. Il presente decreto disciplina, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2023, n. 163, le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed individua gli uffici di livello dirigenziale non generale attribuibili a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 2

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, e successive modificazioni.

Articolo 3

Segreteria generale

1. La Segreteria generale è articolata in:

- a) *Unità di coordinamento*: unità che coadiuva il Segretario generale e il Vice segretario generale nel coordinamento dell'attività dell'amministrazione;
- b) *Unità di crisi*: unità che tutela i cittadini e gli interessi italiani all'estero in situazioni di emergenza grave, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed organi dello Stato;
- c) *Unità per l'innovazione tecnologica e la sicurezza cibernetica*: unità che assicura il coordinamento delle attività del Ministero in materia di innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, nonché di politiche e sicurezza dello spazio cibernetico;
- d) *Organo centrale di sicurezza – segreteria speciale principale*: ufficio che coadiuva il “funzionario alla sicurezza” nei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva (Decreto n. 5/2015)”.

2. Nell'ambito della Segreteria generale opera altresì l'*Autorità nazionale - UAMA* di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, unità che svolge i compiti previsti dalla predetta legge e dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

1. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica è coadiuvato da un Vice capo del Cerimoniale.
2. Il Cerimoniale diplomatico della Repubblica è articolato in tre uffici, con le funzioni di seguito indicate:
 - a) *Ufficio I*: affari generali del corpo diplomatico, privilegi ed esenzioni, accreditamenti dei capi missione;
 - b) *Ufficio II*: affari generali del corpo consolare e delle organizzazioni internazionali, immunità diplomatico-consolari, onorificenze;
 - c) *Ufficio III*: visite ed eventi internazionali.

Articolo 5

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

1. L'Ispettore generale è coadiuvato da un Vice ispettore generale.
2. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero non è articolato in strutture di livello dirigenziale non generale.

Articolo 6

Direzioni generali: norme comuni

1. Nell'ambito dei settori di competenza, attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, ciascun vice direttore generale/direttore centrale ha autonomia operativa, firma documenti destinati all'interno e all'esterno dell'amministrazione e intrattiene rapporti diretti con i soggetti interessati.
2. In ciascuna direzione generale, il Ministro, su proposta del direttore generale, sentito il Segretario generale, attribuisce le funzioni vicarie ad un vice direttore generale/direttore centrale.
3. In ciascuna direzione generale, il direttore generale, su proposta del vice direttore generale/direttore centrale interessato, informandone preventivamente il Segretario generale, attribuisce l'esercizio delle funzioni vicarie di ciascun vice direttore generale/direttore centrale ad un funzionario di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, le funzioni vicarie dei vice direttori

generali/direttori centrali possono essere attribuite anche a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 7

Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza

1. Il Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per le Nazioni Unite e i diritti umani*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: sistema delle Nazioni Unite;

Ufficio II: diritti umani, diritto internazionale umanitario e sicurezza umana;

Ufficio III: Consiglio d'Europa, OSCE e profili internazionali dei sistemi democratici;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per la sicurezza*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio IV: Alleanza Atlantica, questioni strategiche di sicurezza e politico-militari;

Ufficio V: disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione, ufficio dell'autorità nazionale per la proibizione delle armi chimiche;

Ufficio VI: minacce transnazionali e strategie integrate;

c) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VII: Cooperazione multilaterale e processi di integrazione nello spazio euro-mediterraneo;

Ufficio VIII: Vicino Oriente;

Ufficio IX: Penisola arabica, Golfo e Afghanistan;

Ufficio X: Maghreb;

d) *Unità PESC/PSDC*;

e) *Unità per l'America settentrionale*;

f) *Unità per la Federazione russa, l'Europa orientale, il Caucaso e l'Asia centrale*;

g) *Unità per la fase ascendente delle politiche sanzionatorie*;

h) *Unità per gli aspetti politici dei processi G7-G20*.

2. Le unità e gli uffici con competenze geografiche curano i rapporti con le relative organizzazioni regionali, salvo espressa attribuzione ad altra struttura.

Articolo 8

Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali

1. Il Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per le questioni globali* ("*sous-sherpa Esteri*"), che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: organizzazioni e fori internazionali nei settori della cooperazione economica, finanziaria e dei trasporti, attuazione dei regimi sanzionatori internazionali;

Ufficio II: processi G7-G8 / G20;

Ufficio III: energia, ambiente e transizione ecologica;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi dell’Africa sub-sahariana*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio IV: Africa orientale e Corno d’Africa, Unione Africana;

Ufficio V: Africa occidentale e Africa centrale;

Ufficio VI: Africa australe e regione dei Grandi Laghi;

c) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi dell’Asia e dell’Oceania*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VII: Asia sud-orientale, Oceania, Antartide;

Ufficio VIII: Asia nord-orientale;

Ufficio IX: Asia centro-meridionale;

d) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi dell’America latina e dei Caraibi*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio X: America meridionale;

Ufficio XI: Messico, America centrale e Caraibi.

2. Gli uffici con competenze geografiche curano i rapporti con le relative organizzazioni regionali. Gli Uffici X e XI curano i rapporti con l’Istituto italo-latino americano, la Fondazione UE-LAC e l’Organizzazione degli Stati americani.

Articolo 9

Direzione generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale

1. Il Direttore generale per l’Europa e la politica commerciale internazionale è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per l’integrazione europea*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: strumenti finanziari e integrazione economica dell’Unione europea;

Ufficio II: relazioni esterne dell’Unione europea;

Ufficio III: spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l’Unione europea;

Ufficio V: politiche settoriali dell’Unione europea;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per i Paesi europei*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VI: Europa centrale;

Ufficio VII: Europa meridionale e mediterranea;

Ufficio VIII: Europa centro-settentrionale;

c) *Vice direttore generale/direttore centrale per la politica commerciale internazionale*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio IV: importazione ed esportazione dei prodotti agricoli;

Ufficio IX: politica commerciale comune;

Ufficio X: accesso ai mercati esteri e difesa commerciale;

d) *Unità per l’Adriatico e i Balcani*;

e) *Unità per gli affari istituzionali e giuridici dell’Unione europea*;

f) *Unità per la cooperazione transfrontaliera*.

2. Gli uffici con competenze geografiche curano i rapporti con le relative organizzazioni regionali. L'Unità per l'Adriatico e i Balcani cura i rapporti con l'Iniziativa centro europea e con l'Iniziativa adriatico-ionica.

Articolo 10

Direzione generale per la promozione del sistema Paese

1. Il Direttore generale per la promozione del sistema Paese è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per l'internazionalizzazione economica*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: strategie per l'internazionalizzazione del sistema economico, filiere del made in Italy;

Ufficio II: indirizzo e vigilanza sull'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Ufficio III: investimenti esteri e controlli sugli investimenti;

Ufficio IV: promozione e tutela delle filiere di rilevanza strategica, eventi di partenariato economico;

Ufficio V: strumenti finanziari per l'internazionalizzazione;

Ufficio XI: innovazione tecnologica e start-up;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per la promozione integrata e l'innovazione*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VI: indirizzi e iniziative di promozione integrata;

Ufficio VII: diplomazia dei territori ed esposizioni internazionali;

Ufficio VIII: spazio, cooperazione scientifica multilaterale e proprietà intellettuale;

Ufficio IX: cooperazione scientifica bilaterale;

Ufficio X: diplomazia sportiva;

c) *Ufficio XII*: ricostruzione dell'Ucraina.

Articolo 11

Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie

1. Il Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: politiche e interventi per le collettività italiane all'estero, rete consolare onoraria;

Ufficio IV: flussi migratori, protezione internazionale degli stranieri in Italia e adozioni internazionali;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per i servizi consolari*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio II: servizi per gli italiani all'estero, documenti di viaggio ed elezioni all'estero;

Ufficio III: cittadinanza, atti notarili e legalizzazioni;

c) *Unità per i visti*;

d) *Unità per la tutela degli italiani all'estero e la cooperazione giudiziaria internazionale.*

Articolo 12

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per gli interventi di cooperazione allo sviluppo*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: politiche e strumenti di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea;

Ufficio IV: politiche di cooperazione allo sviluppo in Africa;

Ufficio V: politiche di cooperazione allo sviluppo in Medio Oriente, Europa, Asia e America latina;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per le questioni generali della cooperazione allo sviluppo*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio II: crescita sostenibile, sicurezza alimentare, nesso migrazioni-sviluppo;

Ufficio III: questioni giuridiche, valutazione degli interventi e vigilanza sull'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Ufficio VI: rapporti con i soggetti pubblici e non profit;

c) *Unità per le strategie e i processi globali multilaterali della cooperazione allo sviluppo*;

d) *Unità per gli interventi internazionali di emergenza umanitaria*;

e) *Unità per l'indirizzo e la programmazione della cooperazione allo sviluppo*;

f) *Unità per la finanza per lo sviluppo, l'ambiente e il digitale.*

Articolo 13

Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale

1. Il Direttore generale per la diplomazia pubblica è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per la comunicazione (Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale)*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: relazioni con i mezzi di comunicazione;

Ufficio II: relazioni con il pubblico;

Ufficio III: coordinamento della comunicazione;

Ufficio VII: comunicazione strategica;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio IV: promozione della lingua e dell'editoria italiane, internazionalizzazione delle università, borse di studio;

Ufficio V: sistema della formazione italiana nel mondo;

Ufficio VI: cooperazione culturale in ambito multilaterale, missioni archeologiche;

c) *Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica*;

d) *Unità per la promozione dell'Italia nelle organizzazioni internazionali*;

e) *Unità per il coordinamento degli istituti italiani di cultura.*

2. L'Unità di cui al comma 1, lettera c), provvede alle attività di competenza del Ministero inerenti alla liquidazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 14

Direzione generale per le risorse e l'innovazione

1. Il Direttore generale per le risorse e l'innovazione è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per le risorse umane*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: sviluppo giuridico ed economico del personale;

Ufficio II: impiego delle risorse umane in Italia e all'estero, passaporti;

Ufficio III: articolazione della rete diplomatica e consolare, fondo per la promozione dell'Italia, indennità per gli oneri del servizio all'estero;

Ufficio IV: contenzioso e questioni giuridiche concernenti le risorse umane;

Ufficio V: reclutamento, percorsi professionali interni, esperti e tirocini;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per le questioni amministrative del personale*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio VII: competenze economiche;

Ufficio VIII: trattamenti pensionistici e riscatti; assistenza sanitaria e assicurazioni; congedi straordinari e aspettative;

Ufficio IX: viaggi di trasferimento e di servizio, missioni;

c) *Coordinatore delle attività di programmazione economico-finanziaria e di bilancio*, che si avvale del seguente ufficio:

Ufficio VI: bilancio, programmazione finanziaria e cassa;

e) *Unità per le relazioni sindacali e l'innovazione*;

f) *Unità per la formazione*;

g) *Unità per il personale a contratto*.

Articolo 15

Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni

1. Il Direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni è coadiuvato da:

a) *Vice direttore generale/direttore centrale per il patrimonio e i finanziamenti agli uffici all'estero*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio I: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in Europa;

Ufficio II: patrimonio, manutenzione e sicurezza sul luogo di lavoro per la sede centrale;

Ufficio III: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in Europa orientale, Medio Oriente, Asia e Oceania;

Ufficio IV: gestione finanziaria e patrimoniale delle sedi in America e Africa;

Ufficio IX: funzionamento della sede centrale;

b) *Vice direttore generale/direttore centrale per l'informatica, le comunicazioni e il benessere organizzativo*, che coordina i seguenti uffici:

Ufficio V: comunicazioni protette, cifra e corrieri diplomatici;

Ufficio VI: servizi e opportunità in favore del personale, benessere organizzativo;

Ufficio VII: infrastruttura informatica, sicurezza informatica e sistemistica;

Ufficio VIII: dematerializzazione e automazione dei servizi;

c) *Unità per il coordinamento amministrativo e tecnico.*

Articolo 16

Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati

1. Il capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati è coadiuvato da un vice capo servizio.

2. Il Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati è articolato nei seguenti uffici:

Unità per i trattati internazionali;

Ufficio I: questioni di diritto internazionale e contenzioso diplomatico, tutela dei diritti dell'Italia davanti alle corti internazionali e collaborazione con gli agenti del Governo, arbitrati commerciali internazionali;

Ufficio II: contenziosi con persone fisiche e giuridiche e consulenza giuridica di diritto interno.

Articolo 17

Conferimento di funzioni a dirigenti

1. A norma dell'articolo 9-bis, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, è conferita a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la titolarità dei seguenti uffici:

a) Uffici VI, VII, VIII e IX della Direzione generale per le risorse umane e l'innovazione;

b) Uffici I, II, III, IV, VII e IX della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

2. A norma dell'articolo 9-bis, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 la titolarità degli uffici di seguito indicati può essere attribuita a funzionari diplomatici o a dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) Ufficio IV della Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;

b) Uffici II e III della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

c) Ufficio VIII della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;

d) Ufficio II del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati.

3. A norma dell'articolo 9-bis, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 la titolarità dell'Ufficio IV della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale può essere attribuita a funzionari diplomatici o a dirigenti dell'area della promozione culturale.

Articolo 18

Uffici di particolare responsabilità e rilevanza

1. Sono individuati come uffici di particolare responsabilità e rilevanza i seguenti:

- a) Uffici I, IV, VIII e X della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza;
- b) Uffici III, IV, VIII e X della Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali;
- c) Uffici VII e IX della Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale;
- d) Uffici I e VI della Direzione generale per la promozione del sistema Paese;
- e) Uffici IV e V della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
- f) Uffici III e V della Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale;
- g) Uffici I e II della Direzione generale per le risorse e l'innovazione.

2. Nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 17, sono individuati come uffici di particolare responsabilità e rilevanza i seguenti:

- a) Ufficio VII e VIII della Direzione generale per le risorse e l'innovazione;
- b) Uffici II, IV e VII della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni.

Articolo 19

Ulteriori disposizioni organizzative

1. Con uno o più atti organizzativi il Segretario generale, sentiti i titolari delle strutture di primo livello:

- a) definisce le modalità di esercizio dell'autonomia operativa dei vice direttori generali/direttori centrali;
- b) definisce le modalità mediante le quali i capi delle unità coadiuvano i rispettivi direttori generali e si raccordano con i vice direttori generali/direttori centrali;
- c) dettaglia i compiti delle unità e degli uffici.

Articolo 20

Articolazioni interne delle unità e degli uffici

1. I titolari delle strutture di primo livello possono istituire sezioni, nell'ambito delle Unità e degli uffici o poste alle proprie dirette dipendenze, e ne definiscono i compiti. Sentiti i capi delle strutture di secondo livello, i titolari delle strutture di primo livello propongono alla Direzione generale per le risorse e l'innovazione di attribuire la titolarità delle sezioni a funzionari diplomatici o amministrativi in relazione all'attività svolta.

2. Il numero massimo di sezioni attribuito ad ogni struttura di primo livello è stabilito come segue:

- a) Segreteria generale: 14
- b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 13;
- c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 5;
- d) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza: 48;
- e) Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali: 25;
- f) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale: 38;
- g) Direzione generale per la promozione del sistema paese: 34;
- h) Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie: 25;
- i) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo: 29;
- l) Direzione generale per la diplomazia pubblica: 33;
- m) Direzione generale per le risorse e l'innovazione: 41;
- n) Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni: 36;
- o) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati: 13.

3. Negli uffici di diretta collaborazione del Ministro non sono istituite sezioni.

Articolo 21

Abrogazioni ed efficacia

1. Il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti al n. 3079 del 29 dicembre 2021, cessa di applicarsi.

2. Il presente decreto si applica dal 1° gennaio 2024.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO